



associazione nazionale allevatori suini

UFFICIO CENTRALE DELL'ALBO NAZIONALE

REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

Via Nizza, 53 - 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail alboibridi@anas.it

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Prot. 2303

11/12/2023

Oggetto: Nuove modalità di identificazione riproduttori suini ibridi

Enti ibridatori interessati

LORO SEDI

Si informa che, tenendo conto delle richieste degli Enti ibridatori e delle novità introdotte dalla normativa in tema di anagrafe suina, il Comitato Tecnico Ibridi nella riunione del 27 novembre scorso ha proposto l'aggiornamento delle modalità di identificazione dei suini riproduttori ibridi. Il MASAF con DM 677506 del 11/12/2023, di cui si allega copia, ha approvato la modifica che ha lo scopo di facilitare le operazioni in allevamento e di favorire la tracciabilità dei suini nelle diverse fasi della carriera riproduttiva. La modifica riguarda la sostituzione dell'identificazione mediante tatuaggio auricolare con l'apposizione di una marca prenumerata.

Ogni Ente ibridatore dovrà provvedere a predisporre le marche necessarie per gli allevamenti collegati ai propri programmi. Le marche devono rispettare le caratteristiche descritte dal Manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (DM del 7 marzo 2023 del Ministero della Salute) e riassunte nell'allegato 1.

È prevista la possibilità di riportare su una faccia della medesima marca auricolare il codice univoco dello stabilimento, per ottemperare alle norme sanitarie in tema di tracciabilità dei suini, e le marche possono essere dotate di dispositivo elettronico. La eventuale sostituzione delle marche smarrite dovrà rispettare una procedura che sarà definita e comunicata dall'Ufficio centrale dell'Albo.

Lo scrivente Ufficio rimane a disposizione per chiarimenti, per la verifica delle caratteristiche delle marche scelte e per favorire il rispetto della numerazione progressiva entro allevamento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

Estratto caratteristiche tecniche marca auricolare

Il marchio auricolare ha forma rotonda o rettangolare e margini smussati per limitarne la possibilità di ferire l'animale; non è riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante rottura.

Dimensioni

- | | |
|--|-----------------------------|
| ▪ Altezza | minimo 17 mm massimo 40 mm; |
| ▪ Larghezza | minimo 14 mm massimo 40 mm; |
| ▪ Diametro dei marchi di forma circolare | minimo 25 mm massimo 32 mm; |
| ▪ Distanza tra maschio e femmina | minimo 7 mm massimo 15 mm |
| ▪ Diametro perno maschio | minimo 4 mm massimo 8 mm |
| ▪ Peso | minimo 2 gr massimo 7,5 gr |

Caratteristiche dei caratteri impressi

- Dimensioni altezza minimo 4 mm
- Resistenza e leggibilità caratteri:
impressi mediante stampa laser; non asportabili; visibili e sempre leggibili per tutta la durata della vita dell'animale
- Colore Nero indelebile.





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: *“il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina”*;

VISTO il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del *“disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle “Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi”*, attualmente vigente;

VISTO il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, contenute nell’Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

VISTO il D.M. n. 0162412 del 17 marzo 2023 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, contenute nell’Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

VISTO il D.M. n. 0394995 del 26 luglio 2023 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* punto 6. *Emissione certificati zootecnici delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, contenute nell’Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

VISTA la nota n. 2252 del 4 dicembre 2023 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l’Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche ed integrazioni alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* punto 5 *Identificazione dei riproduttori, delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023;

VISTO il verbale n. 61 del 27 novembre 2023 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all’approvazione delle modifiche ed integrazione riguardanti la *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, in materia di identificazione dei riproduttori (punto 5) al fine di consentire l’utilizzo della marca auricolare al posto del tatuaggio auricolare;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni della *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *“Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini*

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0677506 del 11/11/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

riproduttori ibridi”, così come approvate dalla CTI nella riunione del 27 novembre 2023, hanno la finalità di facilitare l’operatività degli Enti ibridatori nelle fasi di identificazione dei suini e migliorare la leggibilità del numero di identificazione in linea con quanto previsto dal *Manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali* approvato con D.M. del 7 marzo 2023 del Ministero della Salute, in applicazione del D.lgs. n.134 del 5 agosto 2022;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell’11 aprile 2023 n. 72;

VISTO l’art.3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assume la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali così come modificato dal Decreto n. 477058 del 13 settembre 2023 adottato in attuazione del D.P.C.M. dell’11 aprile 2023 n. 72;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all’UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA

Articolo unico – il “punto 5. Identificazione dei riproduttori”, delle Norme tecniche del disciplinare dell’Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 (Allegato 2) e successivamente modificate con i DD.MM. n.

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0677506 del 11/12/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023, è così sostituito:

“5. Identificazione dei riproduttori

L'identificazione dei riproduttori ibridi è costituita:

- a) da un numero individuale, composto da 8 caratteri numerici: i primi 3 costituenti il codice del Registro di cui al punto 1.6., i rimanenti 5 il numero progressivo di iscrizione al Registro entro allevamento;*
- b) dal numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, ai sensi della normativa di sanità animale in tema di tracciabilità dei suini.*

Il numero individuale è riportato sulla faccia esterna di una marca in plastica di colore giallo, predisposta da ogni Ente ibridatore ed applicata sul padiglione auricolare destro.

Il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere riportato sulla faccia interna della marca.

La marca deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa di sanità animale in tema di tracciabilità dei suini e può essere dotata di dispositivo elettronico.

È ammessa l'apposizione sull'altro padiglione auricolare di una seconda marca riportante il medesimo numero individuale.

L'identificazione deve essere effettuata negli allevamenti stabulati entro il 28° giorno di età ed in quelli semibradi entro il 70° giorno di età.

In caso di smarrimento la sostituzione della marca deve essere effettuata nel rispetto di una procedura predisposta dall'Ufficio centrale dell'Albo.”

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0677506 del 11/12/2023